BANDO INVITALIA "IMPRESA SICURA" PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



A partire dall'11 maggio 2020, le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, potranno richiedere il rimborso del 100% delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, (DPI) presentando apposita domanda telematica a Invitalia, attraverso la pagina appositamente dedicata al bando "Impresa Sicura".

Il sopra citato bando, pubblicato lo scorso 30 aprile, attua le disposizioni dell'articolo 43, comma 1 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito con modifiche con Legge n.27/2020) per cui "allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto dei dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale". Il rimborso spettante alle imprese per le spese di acquisto dei DPI sarà, pertanto, erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Le imprese autorizzate a richiedere il rimborso

È consentito richiedere il rimborso previsto dal bando a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che:

- alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese;
- hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non sono in liquidazione volontaria;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Tra le imprese che possono partecipare al Bando rientrano anche quelle estere che hanno una sede secondaria in Italia e, pertanto, sono iscritte al Registro delle Imprese.

Invitalia ha chiarito che il Bando non prevede limitazioni settoriali, ma **non** possono parteciparvi i liberi professionisti.

È stato inoltre chiarito da Invitalia che per accedere al rimborso per l'acquisito di DPI il soggetto richiedente deve svolgere, in via esclusiva o principale, l'esercizio di un'attività di impresa e conseguentemente, risultare iscritto nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Pertanto, pur esercitando un'attività economica, i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al Repertorio Economico Amministrativo - REA (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non classificabili come imprese.

La misura del rimborso

Nei limiti delle risorse disponibili, il rimborso è erogato nella misura del 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa e fino a un importo massimo di 150 mila euro per impresa. A tal fine, nella domanda di rimborso, l'impresa dovrà dichiarare il numero di addetti a cui è riferibile l'acquisto di DPI; in relazione a tale profilo, Invitalia ha chiarito che tale dato numerico deve essere, comunque, inferiore o uguale al numero di addetti, full time o part time, occupati nell'impresa al momento della presentazione della domanda di rimborso. Per addetti si intendono i "lavoratori indipendenti" (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all'attività lavorativa nella società) e i "lavoratori dipendenti" (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti).

Le spese oggetto di rimborso

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, quali:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L'importo della spesa non dovrà essere inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) - da calcolarsi anche con riferimento a più fatture - al netto di eventuali imposte e tasse, compresa l'IVA non ammissibili al rimborso.

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso; a tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso. Le fatture dovranno, inoltre, risultare già pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Le fatture di acconto possono essere oggetto di rimborso purché emesse successivamente al 17 marzo 2020 e a condizione che l'impresa richiedente, in fase di domanda di rimborso, presenti, contestualmente, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Ulteriormente, le spese predette non devono essere oggetto di altre forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

La procedura per la presentazione delle domande di rimborso

L'accesso alla procedura è riservato al legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.

La domanda di rimborso dovrà essere presentata in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi.

1) Fase di prenotazione del rimborso.

A partire dal giorno 11 maggio e fino al giorno 18 maggio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì, le imprese dovranno inviare una prenotazione del rimborso attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina "Impresa Sicura" del sito web di Invitalia,

Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono:

- il codice fiscale dell'impresa proponente;
- il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa o della persona giuridica in caso di impresa amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- l'indicazione dell'importo da rimborsare.

Al termine della procedura di prenotazione, l'impresa visualizzerà un messaggio attestante l'orario di arrivo della prenotazione e un codice identificativo. La prenotazione risulterà regolarmente inoltrata solo qualora il codice fiscale dell'impresa e il codice fiscale del legale rappresentante/titolare della medesima siano correttamente indicati nell'ambito della procedura.

2) Fase di pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso.

Entro tre giorni dal termine finale per l'invio della prenotazione del rimborso, nella sopra detta pagina "Impresa Sicura" del sito web Invitalia sarà pubblicato l'elenco cronologico, secondo l'orario di arrivo della richiesta, di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese.

L'elenco indicherà, per ciascuna prenotazione, l'importo del contributo richiesto e l'esito della prenotazione stessa, con i seguenti possibili casi:

- prenotazioni collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso;
- prenotazioni risultate non ammissibili alla successiva fase di presentazione della domanda di rimborso.

I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso saranno ammessi alla fase successiva di compilazione della domanda di rimborso.

3) Fase di compilazione e istruttoria della domanda di rimborso.

A partire dalle ore 10:00 del giorno 26 maggio 2020 e inderogabilmente entro le ore 17:00 del giorno 11 giugno 2020, le imprese ammesse dovranno compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica, accedendo alla pagina "Impresa Sicura" del sito web Invitalia.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante la spesa, ovverosia, le fatture relative agli acquisti di DPI e le relative evidenze di pagamento.

L'erogazione del rimborso e i successivi controlli

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, Invitalia procederà all'erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso.

Da ultimo, Invitalia effettuerà i controlli necessari per verificare, su un campione significativo di imprese, la spettanza del rimborso.



STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO Piazza San Fedele, 4 – 20121 Milano (MI) – Italy Tel. +39 02 87 39 4800 - Fax. +39 02 89 05 4322 Studio@captax.it